

Modello di remunerazione, valido dal 1° gennaio 2019

Il consiglio di fondazione ha definito delle linee guida per la remunerazione degli averi di vecchiaia soprattutto allo scopo di garantire una maggiore trasparenza e pianificabilità nei confronti delle casse di previdenza affiliate.

In generale, la remunerazione dipende dal livello della riserva di fluttuazione target e quindi dal grado di copertura. Se la performance degli investimenti dell'anno in corso corrisponde ad almeno il tasso d'interesse minimo LPP, il consiglio di fondazione remunera gli averi di vecchiaia secondo la tabella qui riportata.

Livello	Previsione grado di copertura al 31.12.XX (seduta CF in nov.)	Remunerazione di base e supplementare (regime obbligatorio)	Remunerazione di base e supplementare (regime sovraobbligatorio)
5	≥ 115,0%	Tasso d'interesse minimo LPP + 1,00%	Tasso d'interesse minimo LPP + 1,75%
4	≥ 111,25%	Tasso d'interesse minimo LPP + 0,50%	Tasso d'interesse minimo LPP + 1,25%
3	≥ 107,5%	Tasso d'interesse minimo LPP + 0,25%	Tasso d'interesse minimo LPP + 1,00%
2	≥ 105,0%	Tasso d'interesse minimo LPP	Tasso d'interesse minimo LPP + 0,75%
1	≥ 100,0%	Tasso d'interesse minimo LPP	Tasso d'interesse minimo LPP
0	< 100,0%	Tasso d'interesse minimo LPP*	0% fino al tasso d'interesse minimo LPP

* combinato con altre misure di risanamento, possibile un tasso d'interesse di max 0,5% inferiore al tasso d'interesse minimo LPP

Con una performance degli investimenti sufficiente e un grado di copertura al livello 4 o 5 del modello di remunerazione il consiglio di fondazione può stabilire una remunerazione ancora più elevata.

Al fine di compensare gli impegni più elevati nel regime obbligatorio (in particolare perdite di conversione in rendita), la Fondazione applica un cosiddetto modello separato nel quale si persegue una remunerazione degli averi di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio maggiorata dello 0,75%.

Esempio

Se il grado di copertura al 31.12 è pari, ad esempio, al 112% risulta (stato 2019) una remunerazione dell'1,50% (parte degli averi di vecchiaia nel regime obbligatorio) e del 2,25% (parte degli averi di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio).

Il tasso d'interesse minimo LPP viene fissato dal Consiglio federale nell'autunno dell'anno precedente.

Disclaimer

Il consiglio di fondazione si riserva espressamente la facoltà di derogare da questo meccanismo o di adeguarlo, in particolare nel caso in cui:

- si verificano dei cambiamenti nella struttura degli assicurati;
- si configurino delle situazioni estreme sui mercati finanziari;
- il consiglio di fondazione rischi di violare le condizioni quadro legali di cui all'art. 46 OPP 2;
- le prescrizioni dell'Autorità di vigilanza per la previdenza professionale e le fondazioni del Canton Zurigo (BVS) limitino le possibilità del modello di remunerazione.

Il consiglio di fondazione

Winterthur, 30 settembre 2018